



COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- LINEE GUIDA -

INDICE

Par. 1	Compiti della Commissione
Par. 2	Locali e impianti esclusi dal campo di attività della Commissione
Par. 3	Nomina e composizione
Par. 4	Segreteria della Commissione
Par. 5	Convocazione della Commissione
Par. 6	Riunione della Commissione
Par. 7	Espressione del parere
Par. 8	Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone
Par. 9	Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente senza modifiche
Par. 10	Cambio di gestione dei locali ed impianti di pubblico spettacolo
Par. 11	Controlli successivi al parere di idoneità
Par. 12	Documentazione tecnica
Par. 13	Spese di funzionamento

Par. 1 Compiti della Commissione

1.1 La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito "Commissione") prevista dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto n. 635/1940 (di seguito "Regolamento T.U.L.P.S.") verifica, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei seguenti locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

- a. teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;
- b. auditori e sale convegni (*quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento*) con capienza fino a 5000 persone;
- c. locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 5000 persone;
- d. sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
- e. teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 5000 persone;
- f. circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- g. luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- h. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 5000 persone;
- i. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;
- j. circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale, con capienza fino a 5000 persone;
- k. locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;
- l. sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;
- m. impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5000 persone;
- n. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza fino a 5000 persone.

1.2 In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, in particolare:

- a. esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b. verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c. accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d. controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

L'attività di cui alla sopra indicata lettera a) è un'attività di controllo preventivo (c.d. "*esame progetto*") e consiste nel verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto di costruzione o di modifica della struttura è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.

Le attività di cui alle lettere b) e c) si concretizzano in una verifica in loco (*sopralluogo*), da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che rispetti tutte le norme tecniche vigenti. In questa fase la Commissione esprime il proprio parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto, fissa la capienza complessiva dello stesso e impartisce le eventuali prescrizioni di esercizio.

L'attività di cui alla lettera d) consiste in una verifica ex post presso la struttura (*controllo successivo*), per verificare che l'attività di spettacolo o trattenimento venga svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite.

1.3 La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, provvede a:

- accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- esprimere parere, ai sensi del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale.

Per l'espressione di tale parere, la Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, come indicata dal D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., sottoscritta da tecnico abilitato o munita di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;

b) identifica l'attività rispetto alla documentazione allegata all'istanza di registrazione, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo redatto da tecnico abilitato o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

La Commissione può, comunque, disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti.

Per i "teatri viaggianti", per i "circhi equestri e ginnastici", per le "esibizioni auto-moto acrobatiche" di cui alle Sezioni III, IV, V dell'elenco ministeriale, il parere della Commissione è reso in base alla sola verifica della documentazione allegata all'istanza di registrazione.

Per le "piccole attrazioni", i "balli a palchetto", i "teatri di burattini (o marionette)", le "arene ginnastiche" di cui alle Sezioni I, II, III e IV dell'elenco ministeriale, il parere della Commissione è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza ai requisiti previsti dal D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i. della documentazione allegata all'istanza.

L'attrazione, nei casi previsti, deve essere posta a disposizione della Commissione, da parte del richiedente, allestita e funzionante.

Nel caso in cui l'attrazione appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale, il parere della Commissione integra, relativamente agli aspetti di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria ai fini della iscrizione nell'elenco ministeriale.

(L'elenco ministeriale dello spettacolo viaggiante può essere visionato sul sito www.spettacolodalvivo.beniculturali.it, nella Sezione Circhi e Spettacolo viaggiante).

1.4 Alla Commissione spetta, infine, stabilire l'entità del servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, in conformità alle disposizioni del D.M.I. 22/02/96, n. 261.

1.5 La Commissione, nei casi di cui sopra, esprime un parere obbligatorio e vincolante.

Par. 2 Locali e impianti esclusi dal campo di attività della Commissione

2.1 Non rientrano nella competenza della Commissione i controlli dei seguenti locali ed impianti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (art. 142 Regolamento T.U.L.P.S.):

a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;

b) parchi di divertimento (art. 2, lett. d) del D.M.I. 18/05/2007 e s.m.i.) e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

2.2 Sono, inoltre, esclusi dal campo di attività della Commissione:

a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, prive di strutture specificatamente destinate allo stationamento o contenimento del pubblico (sedie, tribune, recinzioni, transenne, ecc...) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi o pedane per artisti

e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

In questi casi vanno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla regola tecnica D.M.I. del 19 agosto 1996 e s.m.i. - Titolo IX, che impone la presentazione al Comune della documentazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite e della dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

In particolare, in allegato alla richiesta di autorizzazione va prodotta la seguente documentazione:

1) nomina del gestore della sicurezza ai sensi del titolo XVIII^a del D.M.I. 19 agosto 1996 e s.m.i. e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del medesimo (*in caso di persona diversa dall'organizzatore dell'evento*);

2) dichiarazione attestante l'approntamento di idonei mezzi antincendio;

3) piano di emergenza sanitaria ovvero documentazione attestante la presenza di servizio sanitario di primo soccorso opportunamente dimensionato (*di norma è sufficiente la presenza di due soccorritori qualificati. Quando è prevista una considerevole affluenza di pubblico necessita anche un'autoambulanza dotata di defibrillatore portatile. In caso di manifestazioni sportive deve essere presente anche un medico di servizio.*

Per soccorritori qualificati si intendono, oltre ai medici e agli infermieri professionali, coloro che sono in possesso di attestato di qualifica quantomeno di BLSD esecutori, in corso di validità);

Inoltre, prima dell'inizio dell'evento devono essere consegnati all'Ufficio Polizia Municipale, ovvero Segreteria/Protocollo, i documenti di seguito elencati, con accluso l'elenco degli stessi in duplice copia, di cui una verrà restituita per ricevuta:

a) certificato di collaudo o relazione sulla valutazione della sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni" e dichiarazione di corretto montaggio, riferita a schemi di montaggio, a firma di tecnico abilitato, delle strutture installate;

b) dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 dell'impianto elettrico allestito, redatta da ditta abilitata;

c) certificazione relativa al gruppo elettrogeno, se presente;

d) certificazione di reazione al fuoco dei materiali;

b) luoghi all'aperto ove sono installate sedie per assistere a spettacoli in numero non superiore a 100, sempre che non vengano allestite altre strutture per lo stazionamento del pubblico o strutture per il suo contenimento e a condizione che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, se installate, siano posizionate in aree non accessibili al pubblico. Le sedie devono essere distribuite come indicato nel Titolo III^a del D.M.I. 19 agosto 1996 e s.m.i.;

c) singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, a condizione che non ne vengano installate più di tre nella stessa area (art. 33, comma 1 del regolamento comunale dello spettacolo viaggiante).

In tali casi, prima della messa in esercizio delle attrazioni, deve essere consegnata all'Ufficio Polizia Municipale, ovvero Segreteria/Protocollo, la dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i.;

d) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

e) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

f) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui vengono impiegati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora, compreso il karaoke, a condizione che:

- l'intrattenimento musicale non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non preveda la partecipazione di singoli esecutori o complessi musicali di fama;
- non vengano svolti intrattenimenti danzanti né spettacoli di arte varia;
- non vengano approntate strutture atte a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo (palchi, allestimenti scenici, approntamento di apposite sale o zone con sedie disposte a platea o in circolo, ecc....);
- non vi sia pagamento del biglietto di ingresso o maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- la capienza e l'afflusso non sia superiore a cento persone;
- non sia effettuata una pubblicità dell'esercizio tale da evincere che l'attività musicale è principale anziché accessoria a quella di somministrazione;

g) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei quali vengono effettuate iniziative come ad esempio esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, a condizione che sia rispettato quanto previsto nella precedente lettera f);

- h)** pubblici esercizi dove sono installati apparecchi da divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- i)** fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);
- l)** impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- m)** piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private).

2.3 Tutte le elencazioni di cui ai precedenti paragrafi hanno carattere esemplificativo.

Par. 3 Nomina e composizione

3.1 La Commissione è nominata con Delibera di Giunta Comunale e resta in carica per tre anni. Venuta a scadenza, qualora non si sia proceduto al suo rinnovo, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova.

3.2 Essa è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
- d) Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) Esperto in materie elettrotecniche.

Possono essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica. Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M.I. 18 marzo 1996 e s.m.i., alla Commissione deve essere aggregato, a titolo consultivo, il Presidente del CONI o un suo delegato.

3.3 Su richiesta specifica la Commissione può ospitare un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata professionalità, i cui pareri non sono tuttavia vincolanti.

3.4 Per ogni componente la Commissione sono previsti, ai sensi della deliberazione della G.C. n. 43 del 6.5.2015, eventuali supplenti. I supplenti partecipano alle riunioni solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Par. 4 Segreteria della Commissione

4.1 Alle riunioni della Commissione (sedute e sopralluoghi) partecipa un segretario che svolge i seguenti compiti:

- fornisce le informazioni di base ai richiedenti;
- controlla la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata e richiede le eventuali necessarie integrazioni, senza che ciò costituisca pregiudizio per le successive ulteriori richieste di documentazione e chiarimenti da parte della Commissione stessa;
- predispone e invia gli ordini del giorno per la convocazione;
- organizza le sedute ed i sopralluoghi e vi presenzia;
- redige e conserva i verbali di riunione;
- consegna i verbali ai soggetti richiedenti, agli uffici comunali competenti in relazione ai procedimenti trattati, ed ai membri della Commissione che hanno partecipato alle riunioni;
- coadiuva il Presidente della Commissione per quanto riguarda i rapporti con gli organi interni ed esterni dell'Amministrazione;
- raccoglie ed aggiorna le disposizioni normative e le regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti;

- verifica le presenze per il calcolo della liquidazione dei gettoni di presenza spettanti agli aventi diritto e predispone i relativi provvedimenti dirigenziali.

Par. 5 Convocazione della Commissione

5.1 La Commissione è convocata dal Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo, con avviso scritto contenente la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno. L'avviso è ordinariamente inviato per e-mail a tutti i membri effettivi i quali, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

5.2 In casi eccezionali di urgenza il termine di cui sopra può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.

5.3 Il Presidente convoca, altresì, i componenti aggregati qualora sia necessario disporre, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto, di specifiche professionalità tecniche.

5.4 Dalla data di invio dell'ordine del giorno i membri della Commissione possono consultare la documentazione tecnica relativa alle pratiche da trattare, depositata in Segreteria.

5.5 Il soggetto interessato è sempre informato della convocazione della Commissione a cura del segretario, almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza: può partecipare alle riunioni personalmente o tramite suoi rappresentanti, muniti di delega scritta, e presentare memorie e documenti attinenti il procedimento. Può farsi accompagnare alle sedute e ai sopralluoghi dal tecnico progettista o da altro tecnico di sua fiducia.

La presentazione di un progetto in nome e per conto equivale a delega.

Par. 6 Riunione della Commissione

6.1 Le riunioni della Commissione si tengono presso gli Uffici Comunali e nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.

6.2 Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti obbligatori indicati al paragrafo 3.2.e dei membri aggregati, quando convocati.

L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.

6.3 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, a titolo consultivo, dirigenti e funzionari comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.

6.4 Nelle sedute sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga di esaminare.

6.5 I sopralluoghi finalizzati al parere di idoneità per le manifestazioni temporanee e per gli spettacoli viaggianti sono di norma effettuati entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data di inizio degli stessi.

All'atto del sopralluogo devono essere stati completati tutti i lavori di allestimento e deve essere consegnata la documentazione richiesta dalla Commissione in sede di esame preliminare.

L'eventuale documentazione integrativa prescritta dalla Commissione all'atto del sopralluogo, con accluso l'elenco della stessa in duplice copia, di cui una verrà restituita per ricevuta, va consegnata prima dell'inizio della manifestazione ed entro l'orario d'ufficio alla Segreteria, per il controllo da parte dei competenti membri della Commissione.

6.6 I sopralluoghi finalizzati al parere di idoneità di locali/impianti fissi sono effettuati di norma entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di fine lavori, che l'interessato deve

trasmettere alla Segreteria, unitamente alla prescritta documentazione.

6.7 I sopralluoghi finalizzati al rilascio del parere per la registrazione e l'attribuzione del codice identificativo alle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono effettuati previa comunicazione del giorno e del luogo di allestimento, che l'interessato deve inoltrare alla Segreteria con un preavviso di almeno dieci giorni, fatti salvi i casi di urgenza.

6.8 La Commissione si riunisce, inoltre, ogni qualvolta si renda necessario il suo intervento.

6.9 I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, comunicando al Presidente la sussistenza delle cause di incompatibilità.

Par. 7 Espressione del parere

7.1 Il parere della Commissione è richiesto con le seguenti modalità:

A) Locali e impianti fissi

A.1 Il parere è richiesto dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di esercizio cui agli artt. 68 e 86 del T.U.L.P.S.

Entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento, l'ufficio trasmette alla Segreteria della Commissione la copia della richiesta di rilascio o di voltura (in caso di cambio gestione) o di aggiornamento (in caso di modifiche ai locali/impianti già autorizzati) dell'autorizzazione, completa della documentazione stabilita per le diverse casistiche.

A.2 Per quanto riguarda i cinema, i teatri, i cinema-teatri e le sale convegni, per i quali non è prevista l'autorizzazione di esercizio, il parere della Commissione è richiesto direttamente dai soggetti interessati con apposita domanda, da inoltrare alla Segreteria della Commissione unitamente alla documentazione di rito.

A.3 La Commissione esprime il parere conclusivo di idoneità del locale/impianto di norma entro trenta giorni, salvo i casi di interruzione/sospensione del termine per carenze documentali riscontrate dalla Segreteria o dalla Commissione. Non vengono, inoltre, computati nel termine i giorni che intercorrono tra la data di espressione del parere sul progetto e la data di arrivo della comunicazione di fine lavori di cui al precedente paragrafo 6.6, né quelli occorrenti per eseguire eventuali interventi prescritti dalla Commissione in sede di sopralluogo.

A.4 Per i locali/impianti soggetti ai controlli di prevenzione incendi (D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e s.m.i.) è necessario presentare contestualmente il progetto di realizzazione o di modifica al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per il conseguimento del parere di conformità, e successivamente produrre al Comando medesimo la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e la relativa documentazione.

B) Impianti destinati a spettacoli e trattenimenti temporanei, compresi gli spettacoli viaggianti

Il parere della Commissione è richiesto direttamente dai soggetti interessati con apposita domanda, da inoltrare alla Segreteria unitamente alla prescritta documentazione, almeno dieci giorni prima della data di inizio.

Il segretario accerta, nei casi previsti, l'avvenuta presentazione della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 68 o 69 del T.U.L.P.S..

C) Registrazione e assegnazione del codice identificativo alle attrazioni dello spettacolo viaggiante

C.1 Il parere è richiesto dall'ufficio preposto al rilascio dell'atto di registrazione e assegnazione del codice, che trasmette alla Segreteria la copia della domanda di registrazione e la copia della documentazione ad essa allegata, entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento.

C.2 La Commissione esprime il parere entro trenta giorni (vedasi precedente lettera A.3)

7.2 Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è contenuto nel verbale di riunione.

E' adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità degli stessi. L'eventuale parere contrario deve essere debitamente motivato.

Il verbale, redatto per ciascuna pratica esaminata nella seduta e per ciascun sopralluogo, deve contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta, e riportare:

- il luogo della riunione;
- i nomi dei componenti presenti;
- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- l'esito dell'istruttoria con eventuali richieste di integrazione;
- gli eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la Commissione.

7.3 Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio parere e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

7.4 Il verbale è sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti presenti e dal segretario verbalizzante.

Par. 8 Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

8.1 Ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento del T.U.L.P.S., per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione indicati al precedente paragrafo 1.2, lettere b) e c) (*sopralluoghi*) sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno (D.M.I. 19/08/1996 e s.m.i. per locali e impianti di pubblico spettacolo - D.M.I. 18/03/1996 e s.m.i. per impianti sportivi), ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti.

Restano comunque demandati alla competenza della Commissione l'esame del progetto e i controlli nel corso dell'esercizio dell'attività.

8.2 Nella relazione, della quale la Commissione fornisce uno schema esemplificativo, il tecnico deve attestare che quanto ha verificato *in loco*, ad ultimazione dei lavori e degli allestimenti, rispetta le vigenti regole tecniche ed il progetto approvato dalla Commissione.

8.3 La relazione va trasmessa all'Ufficio Polizia Municipale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

8.4 Per quanto riguarda i cinema, i teatri, i cinema-teatri, le sale convegno, le manifestazioni cinematografiche e teatrali, la relazione va trasmessa direttamente alla Segreteria della Commissione prima dell'apertura del locale o prima dell'inizio della manifestazione.

Par. 9 Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente senza modifiche

9.1 Per gli allestimenti temporanei relativi ad eventi che si ripetono periodicamente senza alcuna modifica, per i quali la Commissione abbia già concesso l'idoneità in data non anteriore a due anni, non occorre una nuova verifica da parte della Commissione, salvo che la stessa non ritenga necessario, per la natura e lo stato dei luoghi, procedere ad un nuovo controllo delle condizioni di sicurezza.

9.2 In tali casi, l'organizzatore dell'evento deve allegare alla richiesta di parere per la Commissione la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'uso degli stessi locali, strutture e attrezzature, le medesime modalità di impiego e l'avvenuta esecuzione degli interventi eventualmente prescritti dalla Commissione, corredata di corrispondente relazione, a firma di tecnico abilitato;

- documentazione inerente la gestione della sicurezza, il servizio di vigilanza antincendio, la presenza del servizio sanitario di primo soccorso, la disponibilità di parcheggi, come meglio individuata negli Allegati alle presenti Linee Guida;
- programma della manifestazione.

Inoltre, prima dell'inizio dell'evento ed entro l'orario d'ufficio, l'organizzatore deve consegnare alla Segreteria, per il controllo da parte dei competenti membri della Commissione, i seguenti documenti con accluso l'elenco in duplice copia di cui una verrà restituita per ricevuta:

- dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture temporanee, che faccia esplicito riferimento al progetto esecutivo delle stesse, a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico redatta dalla ditta esecutrice e collaudo dell'impianto medesimo a firma di professionista abilitato;
- dichiarazione di conformità dell'impianto del gas temporaneo (qualora presente) a servizio delle strutture utilizzate per la manifestazione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008;
- altra eventuale documentazione indicata nel verbale della Commissione.

Par. 10 Cambio di gestione dei locali e degli impianti

10.1 In caso di cambio di gestione di un locale o di un impianto già collaudato dalla Commissione, qualora non siano effettuate modifiche, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di voltura dell'autorizzazione, contenente la dichiarazione che lo stato dei luoghi, degli impianti e degli arredi non è mutato rispetto all'ultima verifica della Commissione o del tecnico incaricato in caso di locali/impianti con capienza fino a 200 persone, e di avere adempiuto alle vigenti norme di sicurezza.

10.2 L'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione trasmette alla Segreteria della Commissione copia della richiesta di voltura dell'autorizzazione, completa dei prescritti documenti.

Per quanto riguarda i cinema, i teatri, i cinema-teatri e le sale convegni il nuovo gestore comunica direttamente il subentro presso la Segreteria, allegando la dichiarazione inerente l'assenza di modifiche e la documentazione di rito.

10.3 Di norma, la Commissione effettua il controllo presso il locale/impianto se sono decorsi più di due anni dall'ultima verifica; può effettuarlo, a prescindere dal suddetto termine, qualora siano intervenute modifiche normative e qualora lo ritenga opportuno in relazione alle caratteristiche del locale/impianto.

Par. 11 Controlli successivi al parere di idoneità

11.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del Regolamento T.U.L.P.S., il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare le verifiche e i controlli nel corso dell'esercizio dell'attività.

Tra i componenti delegati devono essere compresi, in ogni caso, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.

11.2 L'esito degli accertamenti, deve essere comunicato, in forma scritta, al Presidente della Commissione nel modo più tempestivo possibile.

Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la Commissione per ratificare l'esito degli accertamenti e trasmette all'autorità competente le risultanze conclusive della ratifica, da approvarsi con apposito verbale.

Nei casi urgenti ed indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene, il Presidente trasmette immediatamente all'autorità competente l'esito dei controlli per le determinazioni del caso.

11.3 La Commissione, in sede di sopralluogo, può prescrivere nuovi interventi o nuove cautele, eventualmente necessari per la conferma dell'idoneità.

11.4 Alle verifiche e ai controlli devono presenziare i soggetti interessati e/o i tecnici di parte, purché all'uopo delegati.

Par. 12 Documentazione tecnica

12.1 Negli Allegati alle presenti Linee Guida è individuata la documentazione necessaria per esprimere il parere di idoneità, distinta in Sezioni per tipologia di intervento e per le fasi di esame progetto e sopralluogo, lo schema per la redazione della relazione di cui al precedente paragrafo 8 e l'elenco dei documenti da esibire in caso di controllo successivo al parere di idoneità, fermo restando che in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione possa richiedere ulteriore documentazione tecnica e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

12.2 La mancata consegna della documentazione nei casi indicati al paragrafo 2.2., lettere a) e c), al paragrafo 6.5 e al paragrafo 9.2 o la consegna di documentazione non conforme a giudizio della Commissione comporta il mancato rilascio, ovvero il ritiro dell'autorizzazione, ovvero la decadenza dell'autorizzazione condizionata, nonché l'attivazione dei controlli da parte degli organi di vigilanza.

12.3 L'effettuazione di eventi di pubblico spettacolo in assenza della dichiarazione di idoneità della Commissione configura reato ai sensi dell'art. 681 del codice penale.

12.4 L'effettuazione di eventi di pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 666 del codice penale.

Par. 13 Spese di funzionamento

14.1 Le spese di funzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento; la somma dovuta a titolo di diritti, differenziata a seconda della tipologia di intervento della Commissione, è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

14.2 L'importo dovuto deve essere corrisposto a mezzo bollettino postale a favore del Comune di San Venanzo - Servizio di Tesoreria, c/c n. 10466050, con indicazione della seguente causale: "Diritti per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo".

14.3 La ricevuta di versamento della somma stabilita per l'esame progetto va prodotta insieme alla documentazione tecnica e progettuale, quella relativa all'effettuazione del sopralluogo va prodotta in allegato alla comunicazione di fine lavori nel caso di locali ed impianti fissi, e va inviata alla Segreteria della Commissione, anche via fax, in tutti gli altri casi almeno tre giorni prima della data fissata per il sopralluogo.

14.4 Nessun pagamento è dovuto per i controlli successivi al rilascio del parere di idoneità.

ALLEGATO 1: INDICAZIONI GENERALI

DEFINIZIONE DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Premesso che nel corso degli anni le normative tecniche ed i vari chiarimenti hanno portato a definizioni di "locale di pubblico spettacolo" varie e non sempre univoche e chiare, si riassumono di seguito le definizioni più congrue.

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, ovvero:

- i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno:

teatri, cinematografi, cinema-teatri;

altri locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.;

circhi;

stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive);

- i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19/08/96:

teatri;

cinematografi;

cinema-teatri;

auditori e sale convegno (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento);

locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;

sale da ballo e discoteche;

teatri tenda;

circhi;

luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;

luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;

locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo;

- un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare "il luogo" oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc, e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;

- arene, piazze, aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;

- luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto);

- ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per una esibizione che può richiamare una forte affluenza di spettatori (caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento: locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti; modifica della distribuzione abituale dell'arredo [tavoli, sedie, impianto luci]; aree libere per il ballo; etc.), ovvero dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago, e quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.;

- circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia *possibile* l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;

- gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (vedi Circ. M.I. n. 68 del 02/07/1962 e ss.mm.ii.);

- piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.

Non sono, invece, da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco precedente, in particolare:

- i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono i seguenti requisiti:

accesso libero, senza sovrapprezzo,

è preponderante l'attività di somministrazione,
non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.),
evento non pubblicizzato,
evento organizzato in via eccezionale (non periodico, p.e. ogni fine settimana);

- le attività indicate all'art. 1 comma 2 del D.M. 19/08/96:

i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico,

gallerie, esposizioni, mostre e fiere la cui apertura ed esercizio non è subordinata al rilascio del nulla osta di agibilità;

i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti,

i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo,

i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone,

i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

- fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);

- circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

- sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;

- mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

- piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);

- singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- R.D. n. 773 del 18.06.1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

- Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.02.1951 "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere";

- Legge n. 1086 del 05.11.1971 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";

- D.M. n. 236 del 14.06.1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";

- ALL. al D.M. n. 261 del 22.02.1996 "Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di trattenimento";

- D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"

- D.P.R. n. 311 del 28.05.2001 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";

- D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi";

- Art. 18 del D.Lgs. n. 139 dell'8 marzo 2006 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

- D.M. n. 37 del 22.01.2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 02.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

- D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

- D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

- D.M. del 07.08.2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151";
- D.M. del 20.12.2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi";
- Regole tecniche in materia di prevenzione incendi. **QUI**

LIMITI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE

I limiti di competenza delle Commissioni Comunali di Vigilanza stabiliti dal D.P.R. 311/2001, sono:

- locali per teatri, cinematografi, e per spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone,
- altri locali ed impianti, anche all'aperto, con capienza fino a 5000 persone.

Oltre tali limiti la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza.

In ogni caso i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiore ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute, sono di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza.

MANIFESTAZIONI PERIODICHE RIPETITIVE

Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, salvo che la Commissione Comunale non ritenga, per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Quanto sopra deve essere dichiarato dal richiedente, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S..

L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego (con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CVLPS), precedentemente autorizzate. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture con allegato il collaudo annuale da parte di tecnico abilitato, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.1.2008, n. 37.

MANIFESTAZIONI CON MENO DI 200 PERSONE

Per le attività di pubblico spettacolo con capienza complessiva (pubblico e personale di servizio) non superiore a 200 persone il D.P.R. 311/2001 ha previsto la possibilità che il sopralluogo di verifica da parte della Commissione di Vigilanza, a seguito dell'esame del progetto che deve sempre essere espletato obbligatoriamente dalla Commissione, venga sostituito da una relazione tecnica in cui un professionista iscritto agli albi professionali attesti la rispondenza dell'attività alle norme di sicurezza vigenti.

VIGILANZA ANTINCENDIO

L'obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il servizio di Vigilanza Antincendio, ai sensi della Legge 966/65 e D. Lgs. 139/2006 art. 18, oltre quando prescritto dalla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, sussiste anche nei casi elencati dall'allegato al D.M. 22.02.96 n. 261, ovvero:

- teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti;
- teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
- teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
- sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
- impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;

- edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
- locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
- luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

Il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, su segnalazione dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel paragrafo precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione, va fatta attraverso accertamento sopralluogo da farsi dalla stessa Commissione.

ALLEGATO 2A: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLA C.V.L.P.S. PER ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta di esame del progetto

1. Elaborati grafici a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

a) Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti:

- l'ubicazione del fabbricato;
- le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
- la destinazione delle aree circostanti;
- il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);

b) Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:200 del locale in progetto, evidenzianti:

- la destinazione d'uso di ogni ambiente;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;
- l'ubicazione dei servizi igienici;
- le misure di protezione antincendi;

c) Elaborati grafici di dettaglio in scala 1:50 per le aree a rischio specifico.

Nota: in caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- il tipo di spettacolo e/o intrattenimento;
- l'affollamento previsto;
- l'ottemperanza alla regola tecnica allegata al D.M. 19.08.96 e ss.mm.ii.;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo;
- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali;
- la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- le misure di protezione antincendio;
- indicazioni delle misure di prevenzione e/o protezione previste per le aree a rischio specifico.

3. Specifiche tecniche degli impianti di protezione attiva, firmate da un tecnico abilitato se rispetta normative europee o da professionista antincendio se rispetta norme pubblicate da organismi internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, redatta nelle modalità previste dal D.M. 20 dicembre 2012.

4. Schema dell'impianto elettrico, firmato da un tecnico abilitato, in cui sia riportato anche lo schema dell'impianto di messa a terra e delle protezioni previste per le scariche atmosferiche.

5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art. 4 della Legge n.1086 del 05.11.1971 e s.m.i. verranno denunciate ai sensi dell'art.4 della Legge medesima.

6. Schemi e relazione tecnica degli impianti di ventilazione e/o climatizzazione, a firma di un tecnico abilitato, dove vengano specificatamente evidenziate: la posizione del generatore termico e del gruppo refrigerante, la posizione dell'unità di trattamento dell'aria, le condotte e le relative serrande tagliafuoco, lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza.

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta del sopralluogo

1. Dichiarazione inerenti i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (mod. PIN 2.3-2014 Dich. PROD.), firmata da un professionista antincendio, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensivo di tavola grafica indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.

2. Certificazione di resistenza al fuoco per elementi strutturali portanti/separanti (pilastri, travi, pareti, solai, ecc.) firmata da un professionista antincendio (mod. PIN 2.2-2012 Cert. REI), firmata da un professionista antincendio, comprensivo di tavola grafica indicante l'esatta ubicazione dei vari elementi.

3. Per tutti gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione di conformità firmata dal responsabile tecnico della ditta installatrice.

4. Per tutti gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione (mod. PIN 2.4-2012 – Dich. Imp.) firmata dal titolare o legale rappresentante della ditta installatrice, se esiste un progetto firmato da un tecnico abilitato, oppure Certificazione (mod. PIN 2.5-2014 – Cert. Imp.) firmata da un professionista antincendio, se non esiste un progetto firmato da un tecnico abilitato.

5. Per tutti gli impianti antincendio di protezione attiva realizzati secondo norme europee (UNI, CEN, ecc.) e ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione di conformità firmata dal responsabile tecnico della ditta installatrice.

6. Per tutti gli impianti antincendio di protezione attiva realizzati secondo norme europee (UNI, CEN, ecc.) e non ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione (mod. PIN 2.4-2012 – Dich. Imp.) firmata dal titolare o legale rappresentante della ditta installatrice, se esiste un progetto firmato da un tecnico abilitato, oppure Certificazione (mod. PIN 2.5-2014 – Cert. Imp.) firmata da un professionista antincendio, se non esiste un progetto firmato da un tecnico abilitato.

7. Per tutti gli impianti antincendio di protezione attiva realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (es. NFPA) e ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione di conformità firmata dal responsabile tecnico della ditta installatrice e Certificazione (mod. PIN 2.5-2014 – Cert. Imp.) firmata da un professionista antincendio.

8. Per tutti gli impianti antincendio di protezione attiva realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (es. NFPA) e non ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione (mod. PIN 2.4-2012 – Dich. Imp.) firmata dal titolare o legale rappresentante della ditta installatrice e Certificazione (mod. PIN 2.5-2014 – Cert. Imp.) firmata da un professionista antincendio.

9. Per tutti gli impianti antincendio di protezione attiva realizzati secondo norme europee (UNI, CEN, ecc.) o norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (es. NFPA) e ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i., privi della dichiarazione di conformità: Certificazione (mod. PIN 2.5-2014 – Cert. Imp.) firmata da un professionista antincendio.

10. Collaudo degli impianti antincendio di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.

11. Copia del certificato di collaudo statico di tutte le strutture, a firma di tecnico abilitato, corredata dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.

12. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. n. 462 del 22.10.01, ovvero verifica relativa all'autoprotezione per le sole protezioni contro le scariche atmosferiche.

13. Documentazione inerente i carichi sospesi:

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico abilitato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico abilitato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico abilitato;
- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Documentazione da tenere a disposizione in sito all'atto del sopralluogo

1. Tutta la documentazione a corredo delle dichiarazioni e/o certificazioni (relativi ai p.ti da 1 a 9 del paragrafo precedente) presentate unitamente alla richiesta del sopralluogo (documenti tecnici, progetti e allegati).

2. Manuale di uso e manutenzione degli impianti antincendio di protezione attiva fornito dalla ditta installatrice o, in caso di impianti realizzati prima del 4 aprile 2013, redatto e firmato da un professionista antincendio.

3. Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dall'art. 6 del D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011.

4. il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio e gli eventuali attestati di idoneità tecnica ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

5. Tutta la documentazione a corredo della certificazione statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera relativamente ai singoli elementi del sistema:

- STRUTTURA DI SOSTEGNO: certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato;
- VINCOLI DI COLLEGAMENTO: certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato;
- COLLEGAMENTO PRINCIPALE: certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato;
- COLLEGAMENTO DI SICUREZZA: certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile;
- MOTORE e/o PARANCO: marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità;
- CARICO: dichiarazione riportante la valutazione analitica dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato.

NOTA 1: QUALORA L'ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO RIENTRI NELL'ELENCO DELL'ALLEGATO I AL D.P.R. N. 151 DEL 1 AGOSTO 2011 DOVRANNO ESSERE ESPLETATE TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DAL MEDESIMO DECRETO E NELLE MODALITÀ PREVISTE DAL D.M. DEL 7 AGOSTO 2012, NONCHE' RISPETTANDO QUANTO PREVISTO DAL D.M. DEL 20 DICEMBRE 2012.

NOTA 2: QUALORA PER L'ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO NON SIA PREVISTO IL SOPRALLUOGO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRACITATA DOVRA' ESSERE PRODOTTA ALL'ATTO DELL'ESAME PROGETTO.

ALLEGATO 2B: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLA C.V.L.P.S. PER IMPIANTI SPORTIVI

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta di esame del progetto

1. Elaborati grafici a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:
 - a) Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti:
 - l'ubicazione dell'impianto sportivo e l'area di servizio annessa, nonché, se necessario, la zona esterna;
 - le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
 - il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.).
 - b) Piante in scala 1:100 o 1:200 dell'impianto sportivo, evidenzianti:
 - gli spazi adibiti ad attività sportiva;
 - la zona spettatori con disposizione e numero di posti;
 - servizi accessori e di supporto;
 - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
 - gli elementi di compartimentazione;
 - gli impianti tecnici;
 - le misure di protezione antincendio.
 - c) Prospetti e Sezioni trasversali e longitudinali in scala 1:100;
- d) Elaborati grafici di dettaglio in scala 1:50 per le aree a rischio specifico.

Nota: in caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- il tipo di attività sportiva prevista;
- l'affollamento previsto;
- l'ottemperanza alla regola tecnica allegata al D.M. 18.03.96 e ss.mm.ii.;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo;
- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali;
- la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- le misure di protezione antincendio;
- indicazioni delle misure di prevenzione e/o protezione previste per le aree a rischio specifico.

3. Specifiche tecniche degli impianti di protezione attiva, firmate da un tecnico abilitato se rispetta normative europee o da professionista antincendio se rispetta norme pubblicate da organismi internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, redatta nelle modalità previste dal D.M. 20 dicembre 2012.

4. Schema dell'impianto elettrico, firmato da un tecnico abilitato, in cui sia riportato anche lo schema dell'impianto di messa a terra e delle protezioni previste per le scariche atmosferiche.

5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art. 4 della Legge n.1086 del 05.11.1971 e s.m.i. verranno denunciate ai sensi dell'art.4 della Legge medesima.

6. Schemi e relazione tecnica degli impianti di ventilazione e/o climatizzazione, a firma di un tecnico abilitato, dove vengano specificatamente evidenziate: la posizione del generatore termico e del gruppo refrigerante, la posizione dell'unità di trattamento dell'aria, le condotte e le relative serrande tagliafuoco, lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza.

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta del sopralluogo

1. Dichiarazione inerenti i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (mod. PIN 2.3-2014 Dich. PROD.), firmata da un professionista antincendio, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensivo di tavola grafica indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.

2. Certificazione di resistenza al fuoco per elementi strutturali portanti/separanti (pilastri, travi, pareti, solai, ecc.) firmata da un professionista antincendio (mod. PIN 2.2-2012 Cert. REI), firmata da un professionista antincendio, comprensivo di tavola grafica indicante l'esatta ubicazione dei vari elementi.

3. Per tutti gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione di conformità firmata dal responsabile tecnico della ditta installatrice.

4. Per tutti gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione (mod. PIN 2.4-2012 – Dich. Imp.) firmata dal titolare o legale rappresentante della ditta

installatrice, se esiste un progetto firmato da un tecnico abilitato, oppure Certificazione (mod. PIN 2.5-2014 – Cert. Imp.) firmata da un professionista antincendio, se non esiste un progetto firmato da un tecnico abilitato.

5. Per tutti gli impianti antincendio di protezione attiva realizzati secondo norme europee (UNI, CEN, ecc.) e ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione di conformità firmata dal responsabile tecnico della ditta installatrice.

6. Per tutti gli impianti antincendio di protezione attiva realizzati secondo norme europee (UNI, CEN, ecc.) e non ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione (mod. PIN 2.4-2012 – Dich. Imp.) firmata dal titolare o legale rappresentante della ditta installatrice, se esiste un progetto firmato da un tecnico abilitato, oppure Certificazione (mod. PIN 2.5-2014 – Cert. Imp.) firmata da un professionista antincendio, se non esiste un progetto firmato da un tecnico abilitato.

7. Per tutti gli impianti antincendio di protezione attiva realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (es. NFPA) e ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione di conformità firmata dal responsabile tecnico della ditta installatrice e Certificazione (mod. PIN 2.5-2014 – Cert. Imp.) firmata da un professionista antincendio.

8. Per tutti gli impianti antincendio di protezione attiva realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (es. NFPA) e non ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione (mod. PIN 2.4-2012 – Dich. Imp.) firmata dal titolare o legale rappresentante della ditta installatrice e Certificazione (mod. PIN 2.5-2014 – Cert. Imp.) firmata da un professionista antincendio.

9. Per tutti gli impianti antincendio di protezione attiva realizzati secondo norme europee (UNI, CEN, ecc.) o norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (es. NFPA) e ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i., privi della dichiarazione di conformità: Certificazione (mod. PIN 2.5-2014 – Cert. Imp.) firmata da un professionista antincendio.

10. Collaudo degli impianti antincendio di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.

11. Copia del certificato di collaudo statico di tutte le strutture, a firma di tecnico abilitato, corredata dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.

12. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. n. 462 del 22.10.01, ovvero verifica relativa all'autoprotezione per le sole protezioni contro le scariche atmosferiche, .

13. Documentazione inerente i carichi sospesi:

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico abilitato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico abilitato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico abilitato;
- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Documentazione da tenere a disposizione in sito all'atto del sopralluogo

1. Tutta la documentazione a corredo delle dichiarazioni e/o certificazioni (relativi ai p.ti da 1 a 9 del paragrafo precedente) presentate unitamente alla richiesta del sopralluogo (documenti tecnici, progetti e allegati).

2. Manuale di uso e manutenzione degli impianti antincendio di protezione attiva fornito dalla ditta installatrice o, in caso di impianti realizzati prima del 4 aprile 2013, redatto e firmato da un professionista antincendio.

3. Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dall'art. 6 del D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011.

4. il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio e gli eventuali attestati di idoneità tecnica ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

5. Tutta la documentazione a corredo della certificazione statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera relativamente ai singoli elementi del sistema:

- STRUTTURA DI SOSTEGNO: certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato;
- VINCOLI DI COLLEGAMENTO: certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato;
- COLLEGAMENTO PRINCIPALE: certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato;
- COLLEGAMENTO DI SICUREZZA: certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile;
- MOTORE e/o PARANCO: marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità;
- CARICO: dichiarazione riportante la valutazione analitica dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato.

NOTA 1: QUALORA L'ATTIVITÀ DI IMPIANTO SPORTIVO RIENTRI NELL'ELENCO DELL'ALLEGATO I AL D.P.R. N. 151 DEL 1 AGOSTO 2011 DOVRANNO ESSERE ESPLETATE TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DAL MEDESIMO DECRETO E NELLE MODALITÀ PREVISTE DAL D.M. DEL 7 AGOSTO 2012, NONCHÉ RISPETTANDO QUANTO PREVISTO DAL D.M. DEL 20 DICEMBRE 2012.

NOTA 2: QUALORA PER L'IMPIANTO SPORTIVO NON SIA PREVISTO IL SOPRALLUOGO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRACITATA DOVRÀ ESSERE PRODOTTA ALL'ATTO DELL'ESAME PROGETTO.

ALLEGATO 2C: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLA C.V.L.P.S. PER MANIFESTAZIONI E/O ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO ALL'APERTO

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta di esame del progetto

1. Elaborati grafici a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

a) Planimetria in scala 1:500 o 1:200 dalla quale risulti:

- l'area interessata dall'evento;
- le recinzioni e le relative aperture per l'esodo;
- l'ubicazione dei palchi, stands, tensostrutture, fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi) e/o sistema di alimentazione, giostre e attrazioni;
- la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi;
- le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
- l'ubicazione degli eventuali idranti stradali e di tutti i mezzi di protezione attiva portatili e/o fissi;
- il tipo e l'ubicazione delle eventuali risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);
- l'ubicazione dei servizi igienici previsti;
- aree a rischio specifico;
- le distanze di sicurezza previste dal D.M. 19.08.1996 e ss.mm.ii. (distanza tra tendone e edifici limitrofi > di m 20).

Nota: le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte nella relazione tecnica.

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- l'affollamento previsto nei vari spazi e/o locali;
- l'ottemperanza delle rispettive normative vigenti di prevenzione incendi per tutte le attività rientranti nel campo di applicazione delle medesime normative;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo;
- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali;
- le misure di protezione antincendio.
- indicazioni delle misure di prevenzione e/o protezione previste per le aree a rischio specifico.

3. Descrizione generale, a firma di tecnico abilitato, di ogni tipologia di struttura installata, indicando:

- materiali utilizzati e modalità di utilizzo;
- i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- le modalità di ancoraggio e/o di controventamento;
- le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, carico accidentale per neve, ecc.);
- caratteristiche dimensionali di ogni struttura.

Nota: nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

4. Schema dell'impianto elettrico, firmato da un tecnico abilitato, in cui sia riportato anche lo schema dell'impianto di messa a terra e delle protezioni previste per le scariche atmosferiche.

5. Elaborato grafico, corredato di relazione tecnica descrittiva, dell'impianto di adduzione del gas da realizzare in conformità alle norme tecniche vigenti: UNI – CIG, se afferenti a potenze termiche fino a 34,89 KW, e al D.M. del 12.04.1996, nel caso di potenze superiori. Se la potenza termica totale degli apparecchi installati è superiore a 50 Kw deve essere presentato il progetto dell'impianto ai sensi del D.M. n. 37 del 22.01.2008.

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta del sopralluogo

1. Dichiarazione inerenti i prodotti impiegati ai fini della (mod. PIN 2.3-2014 Dich. PROD.), firmata da un professionista antincendio, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, ecc.), comprensivo di tavola grafica indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.

2. Certificazione di collaudo statico per tutte le strutture installate, rilasciata dalla ditta installatrice.

3. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per tutte le strutture installate, firmata da un tecnico abilitato, in corso di validità (1 anno).

4. Per tutti gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e

s.m.i.: Dichiarazione di conformità firmata dal responsabile tecnico della ditta installatrice.

5. Per tutti gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione (mod. PIN 2.4-2012 – Dich. Imp.) firmata dal titolare o legale rappresentante della ditta installatrice, se esiste un progetto firmato da un tecnico abilitato, oppure Certificazione (mod. PIN 2.5-2014 – Cert. Imp.) firmata da un professionista antincendio, se non esiste un progetto firmato da un tecnico abilitato.

6. Documentazione inerente i carichi sospesi:

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico abilitato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico abilitato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico abilitato;
- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Documentazione da tenere a disposizione in sito all'atto del sopralluogo

1. Tutta la documentazione a corredo delle dichiarazioni e/o certificazioni (relativi ai p.ti da 1 a 5 del paragrafo precedente) presentate unitamente alla richiesta del sopralluogo (documenti tecnici, progetti e allegati).

2. Tutta la documentazione a corredo della certificazione statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera relativamente ai singoli elementi del sistema:

- STRUTTURA DI SOSTEGNO: certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato;
- VINCOLI DI COLLEGAMENTO: certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato;
- COLLEGAMENTO PRINCIPALE: certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato;
- COLLEGAMENTO DI SICUREZZA: certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile;
- MOTORE e/o PARANCO: marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità;
- CARICO: dichiarazione riportante la valutazione analitica dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato.

NOTA 1: QUALORA PER LA MANIFESTAZIONE E/O ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO ALL'APERTO NON SIA PREVISTO IL SOPRALLUOGO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRACITATA DOVRA' ESSERE PRODOTTA ALL'ATTO DELL'ESAME PROGETTO

ALLEGATO 2D: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLA C.V.L.P.S. PER MANIFESTAZIONI E/O ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO – “TEATRI TENDA”

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta di esame del progetto

1. Elaborati grafici a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

a) Planimetria in scala 1:500 dalla quale risulti:

- l'area interessata dall'evento con indicazione altimetrica degli edifici adiacenti, nonché la loro destinazione d'uso;
- le recinzioni e le relative aperture per l'esodo;
- le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
- l'ubicazione degli eventuali idranti stradali e di tutti i mezzi di protezione attiva portatili e/o fissi;
- il tipo e l'ubicazione delle eventuali risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);
- l'ubicazione degli impianti accessori: generatore di calore, gruppo elettrogeno, depositi di materiale combustibile, ecc.;
- le distanze di sicurezza previste dal D.M. 19.08.1996 e ss.mm.ii. (distanza tra tendone e edifici limitrofi > di m 20).

b) Pianta dei locali in scala 1:100 o 1:200 dalla quale risulti:

- affollamento previsto;
- sistemazione dei settori e posizionamento dei posti a sedere e/o in piedi;
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- il posizionamento di tutti i mezzi protezione attiva portatili e/o fissi;
- la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
- l'ubicazione dei servizi igienici.

c) Elaborati grafici di dettaglio in scala 1:50 per le aree a rischio specifico.

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- l'affollamento previsto e il relativo sistema d'esodo;
- l'ottemperanza delle rispettive normative vigenti di prevenzione incendi per tutte le attività rientranti nel campo di applicazione delle medesime normative;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo;
- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali;
- le misure di protezione antincendio;
- indicazioni delle misure di prevenzione e/o protezione previste per le aree a rischio specifico.

3. Descrizione generale, a firma di tecnico abilitato, di ogni tipologia di struttura installata, indicando:

- materiali utilizzati e modalità di utilizzo;
- i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- le modalità di ancoraggio e/o di controventamento;
- le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, carico accidentale per neve, ecc.);
- caratteristiche dimensionali di ogni struttura.

Nota: nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

4. Schema dell'impianto elettrico, firmato da un tecnico abilitato, in cui sia riportato anche lo schema dell'impianto di messa a terra e delle protezioni previste per le scariche atmosferiche.

5. Schemi e relazione tecnica degli impianti di ventilazione e/o climatizzazione (se esistenti), a firma di un tecnico abilitato, dove vengano specificatamente evidenziate: la posizione del generatore termico e/o del gruppo refrigerante, l'eventuale posizione dell'unità di trattamento dell'aria, le condotte e le relative serrande tagliafuoco, lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza.

6. Elaborato grafico, corredato di relazione tecnica descrittiva, dell'impianto di adduzione del gas (se presente) da realizzare in conformità alle norme tecniche vigenti: UNI – CIG, se afferenti a potenze termiche fino a 34,89 KW, e al D.M. del 12.04.1996, nel caso di potenze superiori. Se la potenza termica totale degli apparecchi installati è superiore a 50 Kw deve essere presentato il progetto dell'impianto ai sensi del D.M. n. 37 del 22.01.2008.

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta del sopralluogo

1. Dichiarazione inerenti i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (mod. PIN 2.3-2014 Dich. PROD.), firmata da un professionista antincendio, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipanico, ecc.), comprensivo di tavola grafica indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.

2. Certificazione di collaudo statico per tutte le strutture installate, rilasciata dalla ditta installatrice.

3. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per tutte le strutture installate, firmata da un tecnico abilitato, in corso di validità (1 anno).

4. Per tutti gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione di conformità firmata dal responsabile tecnico della ditta installatrice.

5. Per tutti gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione (mod. PIN 2.4-2012 – Dich. Imp.) firmata dal titolare o legale rappresentante della ditta installatrice, se esiste un progetto firmato da un tecnico abilitato, oppure Certificazione (mod. PIN 2.5-2014 – Cert. Imp.) firmata da un professionista antincendio, se non esiste un progetto firmato da un tecnico abilitato.

6. Documentazione inerente i carichi sospesi:

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico abilitato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico abilitato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico abilitato;
- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Documentazione da tenere a disposizione in sito all'atto del sopralluogo

1. Tutta la documentazione a corredo delle dichiarazioni e/o certificazioni (relativi ai p.ti da 1 a 5 del paragrafo precedente) presentate unitamente alla richiesta del sopralluogo (documenti tecnici, progetti e allegati).

2. Tutta la documentazione a corredo della certificazione statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera relativamente ai singoli elementi del sistema:

- STRUTTURA DI SOSTEGNO: certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato;
- VINCOLI DI COLLEGAMENTO: certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato;
- COLLEGAMENTO PRINCIPALE: certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
- COLLEGAMENTO DI SICUREZZA: *certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale)* del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile;
- MOTORE e/o PARANCO: marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità;
- CARICO: dichiarazione riportante la valutazione analitica dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato.

NOTA 1: QUALORA PER LA MANIFESTAZIONE E/O ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO "TEATRO TENDA" NON SIA PREVISTO IL SOPRALLUOGO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRACITATA DOVRA' ESSERE PRODOTTA ALL'ATTO DELL'ESAME PROGETTO.

ALLEGATO 2E: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLA C.V.L.P.S. PER MANIFESTAZIONI E/O ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO – “CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI”

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta di esame del progetto

1. Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.83 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

a) Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti:

- l'area interessata dall'evento e le aree limitrofe;
- le recinzioni e le relative aperture per l'esodo;
- le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
- l'ubicazione degli eventuali idranti stradali e di tutti i mezzi di protezione attiva portatili e/o fissi;
- il tipo e l'ubicazione delle eventuali risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);
- l'ubicazione degli impianti accessori: generatore di calore, gruppo elettrogeno, depositi di materiale combustibile, ecc.;
- le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente (distanza tra tendone e edifici limitrofi > di m 20 – distanza tra tendone e depositi > di 6 m – distanza tra tendone ed altre attrazioni > di 6 m).

b) Pianta dei locali in scala 1:100 o 1:200 dalla quale risulti:

- affollamento previsto;
- sistemazione dei settori e posizionamento dei posti a sedere e/o in piedi;
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- il posizionamento di tutti i mezzi protezione attiva portatili e/o fissi;
- la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
- l'ubicazione dei servizi igienici.

c) Elaborati grafici di dettaglio in scala 1:50 per le aree a rischio specifico.

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- l'affollamento previsto e il relativo sistema d'esodo;
- l'ottemperanza delle rispettive normative vigenti di prevenzione incendi per tutte le attività rientranti nel campo di applicazione delle medesime normative;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo;
- le misure di protezione antincendio;
- indicazioni delle misure di prevenzione e/o protezione previste per le aree a rischio specifico.

3. Descrizione generale, a firma di tecnico abilitato, di ogni tipologia di struttura installata, indicando:

- materiali utilizzati e modalità di utilizzo;
- i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- le modalità di ancoraggio e/o di controventamento;
- le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, carico accidentale per neve, ecc.);
- caratteristiche dimensionali di ogni struttura.

Nota: nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

4. Schema dell'impianto elettrico, firmato da un tecnico abilitato, in cui sia riportato anche lo schema dell'impianto di messa a terra e delle protezioni previste per le scariche atmosferiche.

5. Schemi e relazione tecnica degli impianti di ventilazione e/o climatizzazione (se esistenti), a firma di un tecnico abilitato, dove vengano specificatamente evidenziate: la posizione del generatore termico e/o del gruppo refrigerante, l'eventuale posizione dell'unità di trattamento dell'aria, le condotte e le relative serrande tagliafuoco, lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza.

6. Dichiarazione dell'esercente di essere in possesso del nulla osta di Agibilità Ministeriale di cui alla legge n. 337 del 18.03.1968.

Documentazione da produrre unitamente alla richiesta del sopralluogo

1. Dichiarazione inerenti i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (mod. PIN 2.3-2014 Dich. PROD.), firmata da un professionista

antincendio, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, ecc.), comprensivo di tavola grafica indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.

2. Dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M. 18/05/2007 (nella dichiarazione deve essere citato il rispetto di quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione e dalla regola dell'arte), sottoscritta dal gestore, se in possesso di titolo abilitativo a seguito superamento di apposito corso formativo (D.M. 18/05/2007 art. 6 comma 3, D.M. 16/06/2008), o, in caso contrario, da tecnico abilitato relativamente a tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ogni attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale; negli altri casi, compreso quando è presente il solo contatore della società erogatrice, deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a firma di tecnico abilitato. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.

3. Per tutti gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione di conformità firmata dal responsabile tecnico della ditta installatrice.

4. Per tutti gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.: Dichiarazione (mod. PIN 2.4-2012 – Dich. Imp.) firmata dal titolare o legale rappresentante della ditta installatrice, se esiste un progetto firmato da un tecnico abilitato, oppure Certificazione (mod. PIN 2.5-2014 – Cert. Imp.) firmata da un professionista antincendio, se non esiste un progetto firmato da un tecnico abilitato.

5. Verbale di verifica annuale, in corso di validità, da parte di tecnico abilitato prevista dall'art. 7 del D.M. 18/05/2007, la quale deve essere anche registrata nel libretto dell'attività a cura del gestore, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità.

6. Documentazione inerente i carichi sospesi:

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico abilitato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico abilitato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico abilitato;
- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione

Documentazione da tenere a disposizione in sito all'atto del sopralluogo

1. Tutta la documentazione a corredo delle dichiarazioni e/o certificazioni (relativi ai p.ti da 1 a 4 del paragrafo precedente) presentate unitamente alla richiesta del sopralluogo (documenti tecnici, progetti e allegati).

2. Manuale d'uso e manutenzione previsto dall'art. 4 comma 2 - lettera a) del D.M. 18.05.2007.

3. Libretto delle attività previsto dall'art. 4 comma 2 - lettera b) del D.M. 18.05.2007 (aggiornato con la registrazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie periodiche previste nel manuale di uso e manutenzione).

4. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante dovranno avere apposita targa con codice di registrazione, ai sensi del D.M. 18.05.2007, stabilmente fissata ed in posizione visibile.

5. Tutta la documentazione a corredo della certificazione statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera relativamente ai singoli elementi del sistema:

- STRUTTURA DI SOSTEGNO: certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato;
- VINCOLI DI COLLEGAMENTO: certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato;
- COLLEGAMENTO PRINCIPALE: certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato;
- COLLEGAMENTO DI SICUREZZA: certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile;
- MOTORE e/o PARANCO: marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità;
- CARICO: dichiarazione riportante la valutazione analitica dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di

tecnico abilitato.

NOTA 1: QUALORA PER LA MANIFESTAZIONE E/O ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO "CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI" NON SIA PREVISTO IL SOPRALLUOGO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRACITATA DOVRA' ESSERE PRODOTTA ALL'ATTO DELL'ESAME PROGETTO.

ALLEGATO 3A: LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE A CARATTERE TEMPORANEO IN ASSENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO

Nelle attività di spettacolo viaggiante a carattere temporaneo, in assenza di pubblico spettacolo, è generalmente prevista l'installazione di strutture, la realizzazione di impianti e l'utilizzo di sostanze combustibili/infiammabili.

Si rammenta che il titolare dell'attività ha la responsabilità di adottare le diverse misure di sicurezza derivanti da un'attenta valutazione del rischio incendio. A tal proposito si ritiene opportuno indicare di seguito alcuni accorgimenti che potrebbero essere considerati come misure atte alla mitigazione del relativo rischio incendio.

1. l'area di installazione deve essere facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, attraverso strade e percorsi aventi le seguenti caratteristiche minime:
 - a. larghezza 3,5 m,
 - b. altezza libera 4 m,
 - c. raggio di curvatura 13 m,
 - d. pendenza non superiore al 10 %,
 - e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m);
2. la distanza tra le varie attrazioni e tra queste ed altre strutture dev'essere quella riportata nel manuale di uso e manutenzione ed in ogni caso idonea a consentire l'accesso ai mezzi di soccorso;
3. gli spazi dove sono previsti i passaggi del pubblico devono essere mantenuti costantemente liberi ed in ogni caso di larghezza non inferiore a 1,20 m e con un'altezza libera non inferiore a 2,0 m;
4. tra i tendoni dei circhi e gli edifici circostanti deve esserci una distanza non inferiore a 20 m;
5. tra i tendoni dei circhi e le altre attrazioni deve esserci una distanza non inferiore a 6 m;
6. l'esodo dall'area dovrà essere possibile in almeno due direzioni ragionevolmente contrapposte;
7. l'installazione di ogni attrazione deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni previste dal manuale di uso e manutenzione;
8. intorno alle varie attrazioni, qualora previsto dal manuale d'uso e manutenzione, devono essere installate le transenne o altre delimitazioni;
9. in corrispondenza di ogni attrazione deve avere affissa, in posizione visibile, apposita cartellonistica riportante il regolamento e le condizioni di esercizio e le limitazioni all'accesso;
10. per ogni attrazione deve essere sempre disponibile e a disposizione, per le relative verifiche degli organi di controllo, il libretto dell'attività ed il manuale di uso e manutenzione;
11. per ogni attrazione devono essere presenti i mezzi estinguenti previsti dal relativo libretto ed in ogni caso dovrà essere previsto almeno n. 1 estintore di capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC;
12. ogni attrazione dovrà essere alimentata elettricamente in modo autonomo e prevedere un interruttore differenziale di protezione con soglia massima di 0,03 A;
13. ogni attrazione dovrà essere collegata ad un impianto di messa a terra, con collegamento diretto a proprio dispersore o tramite impianto comune, evitando il collegamento tramite altra attrazione o struttura (i cavi devono essere continui e con isolamento integro);
14. qualora la distanza tra le masse metalliche di due attrazioni vicine sia tale da permettere il contatto temporaneo da parte di una persona, le stesse dovranno essere collegate in equipotenziale;
15. eventuali apparecchiature elettriche esposte ad agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55;
16. il contatore elettrico dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto;
17. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi (quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso devono essere posti a 5 m o a terra adeguatamente protetti);
18. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto);
19. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti contro gli urti;
20. i componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti;
21. le giunzioni dei cavi elettrici devono essere effettuate nel rispetto delle norme CEI;
22. nell'area di installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante sono ammessi chioschi per la somministrazione di alimenti aventi apparecchiature alimentate con gas infiammabili, esclusivamente se gli apparecchi sono collegati a rete fissa o a singola bombola di G.P.L., la quale, se non installata in maniera stabile, idonea ed omologata nel mezzo, dovrà essere tenuta in luogo aerato, non accessibile al pubblico, protetta dall'irraggiamento solare e di altre fonti di calore e lontano dai chioschi e dalle altre attrazioni, a urti accidentali, da fonti di innesco e da aperture di fogne o di locali

ubicati al di sotto del piano campagna e da altre bombole di G.P.L. L'allacciamento degli apparecchi deve avvenire nel rispetto della norma UNI TR 11426;

23. in prossimità dell'eventuale bombola di G.P.L. deve essere presente almeno n. 1 estintore di capacità estinguente non inferiore a 89BC;

24. per i parchi di divertimento, così come definiti dall'art. 2 lettera d) del D.M. 18.05.2007, deve essere attuata la gestione della sicurezza prevista al titolo XVIII del D.M. 19.08.96 e D.M. 10.03.98;

25. i liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei, comunque non all'interno dell'area della manifestazione;

26. gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile, negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio;

27. i contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi (Circ. 74/56);

28. è proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli, a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi;

29. le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70;

30. le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere forniti di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m;

31. qualora siano presenti delle attività rientranti nell'elenco dell'allegato I al DPR 151/2011 le stesse dovranno rispettare quanto prescritto sulle specifiche regole tecniche di prevenzioni incendi o, in assenza di queste, tutte le misure derivanti da specifica valutazione dei rischi redatta da tecnico abilitato.

ALLEGATO 3B: LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER SAGRE E FESTE PAESANE E/O MANIFESTAZIONI ANALOGHE A CARATTERE TEMPORANEO IN ASSENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO

Nelle sagre e feste paesane e/o manifestazioni analoghe a carattere temporaneo, in assenza di pubblico spettacolo, è generalmente prevista l'installazione di strutture, la realizzazione di impianti e l'utilizzo di sostanze combustibili/infiammabili.

Si rammenta che il titolare dell'attività ha la responsabilità di adottare le diverse misure di sicurezza derivanti da un'attenta valutazione del rischio incendio. A tal proposito si ritiene opportuno indicare di seguito alcuni accorgimenti che potrebbero essere considerati come misure atte alla mitigazione del relativo rischio incendio.

1. l'area di installazione delle strutture per sagre e feste paesane deve essere facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, attraverso strade e percorsi aventi le seguenti caratteristiche minime:
 - a. larghezza 3,5 m,
 - b. altezza libera 4 m,
 - c. raggio di curvatura 13 m,
 - d. pendenza non superiore al 10 %,
 - e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m);
2. tra i tendoni ed edifici e strutture esterne deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 3,5 m. In caso all'interno del tendone siano previste attività di pubblico spettacolo la distanza dagli altri edifici deve essere non inferiore a 20 m e di 6 rispetto ad altre attrazioni;
3. il montaggio delle strutture e del tendone deve avvenire in conformità a quanto previsto dal progetto e da quanto prescritto dal produttore (sono vietate installazioni difformi o che prevedano dimensioni o conformazioni diverse);
4. il telo dei tendoni deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed essere dotato di omologazione del Ministero dell'Interno per l'utilizzo "sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce" e di dichiarazione di conformità al prototipo omologato, a firma del produttore;
5. deve essere prevista una squadra antincendio costituita da almeno 2 persone (il numero deve essere valutato in funzione delle caratteristiche dell'attività e dal numero di ospiti presenti da parte del responsabile, in modo da garantire un primo intervento antincendio e l'assistenza all'evacuazione delle persone), in possesso di attestato di formazione per attività a rischio medio (allegato IX D.M. 10/03/98). In caso siano presenti attività di pubblico spettacolo, con numero di persone superiore a 100, gli addetti antincendio devono essere dotati anche di attestato di idoneità tecnica acquisito tramite esame presso il Comando dei Vigili del Fuoco (allegato X D.M. 10/03/98);
6. devono essere installati un numero di estintori conforme a quanto previsto dal D.M. 10/03/98;
7. nel locale cucina il numero e la tipologia degli estintori devono essere conformi al D.M. 12.04.96 se la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a gas è superiore a 34,89 Kw o al D.M. 28.04.2005 se alimentati a combustibile liquido;
8. deve essere installata segnaletica di sicurezza in conformità al D. Lgs. 81/08;
9. il locale cucina deve essere realizzato con materiali di classe 0 (incombustibile) di reazione al fuoco ed essere scollegato da altre strutture combustibili, compreso il tendone per la consumazione pasti. Nel caso la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido sia maggiore di 34,89 Kw la distanza tra la cucina ed il tendone per la ristorazione deve essere non inferiore a 3,5 m. Qualora all'interno del tendone o di un tendone con esso comunicante si svolgano attività di pubblico spettacolo, la distanza di cui sopra, deve essere elevata a 6 m;
10. il collegamento tra la cucina ed il tendone consumazione pasti può essere coperto con strutture incombustibili, mantenendo i lati aperti;
11. le installazioni di impianti accessori, come generatori di calore, depositi di gasolio, depositi fissi o in bombole di G.P.L., deve avvenire nel rispetto delle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi;
12. i gruppi di cottura devono essere marchiati CE ovvero, se esistenti, dotati di dispositivi di sicurezza, per il blocco del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma, forniti di approvazione Ministeriale con validità all'epoca dell'acquisto;
13. i dispositivi di sicurezza devono essere mantenuti in efficienza e controllati periodicamente;
14. le tubazioni di adduzione del gas devono essere rigide, ad eccezione dell'ultimo tratto di collegamento agli utilizzatori ed essere conformi alle norme UNI 7129, UNI 7131 ed UNI TR 11426 e D.M. 12 APR 1996 (se di potenza superiore 34,89 Kw);
15. eventuali bombole di G.P.L. per l'alimentazione degli apparecchi devono essere poste ad una distanza non inferiore a 3 metri dalla cucina e 6 m da altre strutture, in zona recintata in modo da evitare l'accesso a persone non autorizzate e protette dall'irraggiamento solare e di altre fonti di calore;

16. in prossimità delle bombole di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 89 BC;
17. eventuali depositi fissi di G.P.L. devono essere installati in conformità al D.M. 14.05.2004 così come modificato dal DM 14.03.2014;
18. all'esterno della cucina deve essere previsto un dispositivo di intercettazione del gas e dell'alimentazione elettrica;
19. il locale cucina deve essere dotato di aperture di ventilazione permanente in conformità alla norma UNI 7129, se la somma totale delle potenzialità di tutti gli apparecchi alimentati a gas, a combustibile liquido e solido, è inferiore a 34,89 Kw, ovvero al D.M. 12.04.96 se di potenzialità superiore;
20. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi (quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso devono essere posti a 5 m o a terra adeguatamente protetti);
21. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto);
22. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti contro gli urti;
23. i componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti;
24. eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55;
25. il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto;
26. i depositi di legna o carbonella per la cottura a brace devono essere tenuti all'esterno e distanti dai tendoni e dai punti di cottura almeno 6 m;
27. tutte le uscite e le vie di esodo devono avere altezza non inferiore a 2 m ed una larghezza minima di metri 1,20. Devono essere mantenute costantemente sgombre da ostacoli di qualsiasi genere fino all'esterno ed essere mantenute aperte o, comunque, apribili verso l'esterno a semplice spinta;
28. devono essere garantiti percorsi di esodo sgombri da ostacoli verso le uscite di sicurezza, di larghezza pari a quella delle uscite e comunque non inferiore a 1,2 m e di lunghezza massima di 50 m;
29. nella realizzazione dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza deve essere tenuto conto della loro fruibilità da parte di persone con ridotte od impedito capacità motorie;
30. deve essere installato un impianto di illuminazione di emergenza che garantisca un grado di illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di esodo e di 2 lux sul resto del locale;
31. l'affollamento massimo all'interno dei locali deve essere di 100 persone per ogni uscita da 120 cm (50 persone ogni "modulo" d'uscita da 60 cm);
32. le uscite di emergenza, distribuite con criteri di uniformità e simmetria rispetto all'asse longitudinale della sala, per garantire percorsi di esodo in direzioni contrapposte, devono in ogni caso essere in numero minimo di due fino a 150 persone complessivamente presenti e di tre quando le persone sono in numero superiore;
33. le strutture prefabbricate devono essere dotate di collaudo statico annuale in corso di validità (1 anno) a firma di professionista abilitato;
34. qualora siano presenti delle attività rientranti nell'elenco dell'allegato I al DPR 151/2011 le stesse dovranno rispettare quanto prescritto sulle specifiche regole tecniche di prevenzioni incendi o, in assenza di queste, tutte le misure derivanti da specifica valutazione dei rischi redatta da tecnico abilitato.